

**Allegato parte integrante**  
Allegato A)

## **Allegato A)**

### **DIRETTIVE**

**MISURE URGENTI FINALIZZATE ALL'ACCELERAZIONE, CERTEZZA E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI APPALTO AD EVIDENZA PUBBLICA E ALL'OMOGENEITA' DELLE RELATIVE PROCEDURE.**

<b>1. FASE PREPARATORIA DELLA PROCEDURA DI GARA</b>
---

L'Ufficio Appalti invia a tutte le strutture interessate un modulo riportante le informazioni essenziali per la predisposizione degli atti di gara. Le strutture devono obbligatoriamente utilizzare tale modello ai fini della richiesta di indicazione della procedura di gara.

La struttura interessata deve inviare la richiesta di avvio della procedura di gara, allegando alla stessa la determina a contrarre, il modulo sopra indicato e la restante documentazione necessaria (es. progetto, capitolato speciale di appalto). Dall'adozione delle presenti direttive, in caso di appalto di lavori pubblici, le strutture sono obbligate a redigere il capitolato speciale di appalto - norme amministrative, in conformità al capitolato speciale d'appalto tipo approvato dalla Giunta Provinciale, in quanto compatibile rispetto alla tipologia di opere da realizzare e alle relative esigenze, sia nel caso in cui la progettazione venga affidata esternamente, sia nel caso in cui sia stata effettuata dalla struttura di merito.

Per gli appalti relativi a servizi e forniture, la struttura interessata, prima di inviare la richiesta di avvio della procedura di gara all'Ufficio Appalti, deve sottoporre all'esame dell'Ufficio Contratti il capitolato prestazionale.

La trasmissione della richiesta di avvio della procedura di gara presuppone la responsabilità del dirigente competente circa la correttezza e completezza dell'intera documentazione inerente la gara nonché la conformità del progetto, compreso il capitolato speciale d'appalto, alla normativa in vigore al momento dell'avvio della procedura di gara. La stessa verifica va fatta in relazione ai prezzi di progetto che devono essere adeguati al prezzario vigente al momento della trasmissione all'Ufficio appalti.

L'Ufficio Appalti, ricevuta la documentazione, verifica, nel capitolato speciale d'appalto, solamente il quadro economico e la corretta indicazione delle categorie di qualificazione, e con riferimento al modulo dell'offerta economica in caso di aggiudicazione mediante prezzi unitari, la correttezza nella redazione dello stesso.

Nel caso in cui sia necessario apportare modifiche o integrazioni agli atti di gara, l'Ufficio Appalti, previa comunicazione al Dirigente Generale competente, provvede a fissare un termine perentorio per la regolarizzazione degli atti di gara, trascorso il quale procederà alla restituzione dell'incarico.

#### **PROCEDURE NEGOZiate**

Le strutture di merito inoltrano l'elenco dei nominativi in busta chiusa previa verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, avendo cura altresì di non violare il divieto di partecipazione contestuale o di collegamento sostanziale.

#### **OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA**

Alla struttura proponente compete l'individuazione degli elementi di valutazione e dei pesi, anche avvalendosi di esperti della materia, conformemente a quanto previsto dalla normativa statale. In merito agli elementi di valutazione e ai pesi dell'offerta tecnica, l'Ufficio Appalti provvede solamente ad una verifica oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, fermo restando che il suddetto Ufficio deve garantire ogni supporto di natura giuridica connesso alla procedura di gara.

Ove possibile, al fine di accelerare la procedura di valutazione delle offerte tecniche e di evitare possibili contenziosi, si consiglia di individuare, in quanto possibile, elementi valutabili attraverso meccanismi automatici.

## **2. FASE DI GARA**

Tenuto conto che la fase relativa all'esame delle istanze di partecipazione comporta normalmente tempi lunghi di istruttoria, al fine di accelerare la procedura:

- si autorizza la previsione negli atti di gara della possibilità di richiedere ai concorrenti la presentazione della dichiarazione cumulativa attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 35 della L.P. 26/93, senza prevedere l'obbligo di dichiarare specificatamente ciascuna delle cause di esclusione.

Fatto salvo:

- con riferimento alla lettera c), comma 1, dell'art. 35 della L.P. 26/93: il concorrente deve dichiarare le condanne riportate che possono essere valutate dall'Amministrazione come incidenti sull'affidabilità morale e professionale, sulla base dei criteri contenuti nel paragrafo 4 del presente documento;

L'Ufficio Appalti deve inserire negli atti di gara ogni avvertenza utile affinché il concorrente non incorra in false dichiarazioni (ad esempio allegando agli atti di gara il testo dell'art. 35 L.P. 26/93 in caso di gara sotto soglia comunitaria e il testo dell'art. 38 D.lgs. 163/2006 in caso di gara sopra soglia comunitaria).

### **FASE VERIFICA DEI REQUISITI**

L'Ufficio Appalti deve prevedere negli atti di gara che l'impresa aggiudicataria collabori fornendo la documentazione necessaria a comprova dei requisiti dichiarati.

L'Ufficio Appalti provvede, sulla base di programmi compatibili con le risorse disponibili, alle verifiche a campione delle dichiarazioni rese dalle imprese partecipanti, tenuto conto che l'esito di tali verifiche non andrà ad incidere sull'aggiudicazione della gara.

L'Ufficio Appalti, per quanto attiene alle verifiche dei requisiti dichiarati in sede di preselezione ai sensi dell'art. 38, comma 3, della L.P. 26/93 e dell'art. 23 del regolamento, provvede alla verifica delle dichiarazioni dell'impresa aggiudicataria solamente nel caso in cui la stessa sia stata invitata mediante punteggio.

L'Ufficio Appalti esclude l'impresa in presenza di certificato di regolarità contributiva (DURC) irregolare, senza procedere ad alcuna valutazione discrezionale in ordine alla gravità dell'irregolarità.

Con riferimento alla lett. g), comma 1, dell'art. 35 della L.P. 26/93 l'Ufficio Appalti opera l'esclusione in caso di irregolarità, definitivamente accertate, concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse.

Con riferimento alla lett. h), comma 1, dell'art. 35 della L.P. 26/93: l'Ufficio Appalti valuta esclusivamente le annotazioni che hanno comportato l'esclusione dalle gare per false dichiarazioni.

## **3. ASPETTI ORGANIZZATIVI E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE**

## AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Nomina della commissione tecnica: il dirigente della struttura competente per materia propone alla Giunta provinciale la nomina della Commissione tecnica composta da tecnici esperti nella materia oggetto di appalto, previa verifica in ordine all'insussistenza di cause di incompatibilità dei commissari.

L'Ufficio Appalti deve fornire istruzioni alla struttura di merito, in ordine alle cause di incompatibilità dei commissari, nonché istruzioni circa il funzionamento delle commissioni tecniche e le modalità di redazione dei verbali delle stesse, alla luce della normativa vigente e dell'indirizzo giurisprudenziale prevalente.

La Segreteria della Commissione tecnica spetta alla struttura competente per materia.

L'Ufficio Appalti fornisce supporto al presidente della commissione tecnica per la verifica in ordine alla regolarità formale dell'offerta tecnica e resta a disposizione della Commissione tecnica per qualsiasi chiarimento in ordine ad aspetti procedurali e giuridici.

### **4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA DELLE CONDANNE SULL'AFFIDABILITA' MORALE E PROFESSIONALE**

#### 1. L'Ufficio Appalti provvede ad escludere automaticamente:

1.a) nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p, per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

- partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);
- corruzione (art. 319 c.p.)
- frode che lede gli interessi della Comunità europea ( malversazione art. 316 c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p. indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

1.b) nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro la fede pubblica.

Tali reati costituiscono sempre causa di esclusione dalle gare, non sussistendo in capo alla stazione appaltante alcun potere di apprezzamento discrezionale.

#### 2. L'Ufficio Appalti provvede ad escludere o ad ammettere previa valutazione nei seguenti casi:

- 2.a)reati contro l'ordine pubblico;
- 2.b)reati contro il patrimonio;
- 2.c)altri reati relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto.

La valutazione dell'incidenza del reato avverrà con il supporto della struttura competente sulla base dei sottoindicati criteri di valutazione, acquisendo, se del caso, la sentenza:

- ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione;
- valutazione del fatto e della condotta;
- inerenza del reato all'oggetto dell'appalto;
- tempo trascorso dalla commissione del reato;
- presenza di recidiva;
- entità della pena comminata rispetto a quella edittale;
- elemento psicologico.

3. L'Ufficio Appalti provvede ad ammettere alle procedure di gara nei seguenti casi:

- reati contravvenzionali, fermo restando la necessità di valutazione qualora vi sia sussistenza di attinenza all'oggetto dell'appalto;

- in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti art. 444 c.p.p. o di decreto penale di condanna, quando sono trascorsi più di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza o da quando il decreto penale di condanna è divenuto irrevocabile e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trovano applicazione automatica rispettivamente gli artt. 445 e 460 c. 5 del c.p.p., fatta salvo quanto segue:

- per i reati indicati al precedente punto 1: l'estinzione opera esclusivamente a seguito della riabilitazione di cui all'art. 178 del c.p. e, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti art. 444 c.p.p., o di decreto penale, a seguito di dichiarazione conseguente all'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p..

- Nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per atti e misure idonee a dimostrare la dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

La disciplina prevista dal presente paragrafo 4 si estende, in quanto compatibile, per il controllo della documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione dei subappalti e per i cottimi fiduciari.

Le modifiche di adeguamento alla normativa sopravvenuta al capitolato speciale tipo – norme amministrative in materia di lavori pubblici e agli schemi tipo dei bandi e degli inviti a presentare offerta, saranno disposte dalle competenti strutture, dandone adeguata pubblicità sul sito internet della Provincia Autonoma di Trento.